

TAR Campania, Sezione Seconda, Sentenza n. 6406 del 26 settembre 2025

Appalti pubblici – Offerta economica che indica prezzo e non ribasso percentuale – Ammissibile se ribasso può essere ricostruito con mera operazione matematica

Publicato il 26/09/2025

N. 06406/2025 REG.PROV.COLL.

N. 04475/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4475 del 2025, proposto da (...) A R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio eletto presso il suo studio in (...);

contro

Comune di (...), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- a) della Determina n. 376 del 8.9.2025 avente a oggetto: “AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCERNENTE LA GESTIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/26 E 2026/27 DEL SERVIZIO ASILO NIDO DEL COMUNE DI (...) LA CICALA E LA FORMICA. CIG. (...)” in favore della società (...);
- b) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della (...), con particolare riferimento al verbale n. 9 del 27.8.2025;
- c) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara laddove interpretabile così come interpretato dalla S.A. ovvero in senso non escludente della società (...);
- e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove stipulato, al fine del subentro della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della (...) e del Comune di (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il gravame introduttivo del giudizio la cooperativa sociale ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido di (...) distinta con CIG -(...), più puntualmente indicati in epigrafe.

Con un unico motivo di gravame si lamenta, in particolare, la mancata esclusione dalla gara della controinteressata, risultata aggiudicataria della commessa pubblica, a dispetto della violazione del disposto dell'art. 18 del bando e disciplinare di gara.

Si assume, infatti, che l'offerta economica presentata dalla controinteressata conterrebbe solo l'indicazione del prezzo finale di aggiudicazione e non anche della percentuale di ribasso proposta, come espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha, inoltre, interposto ricorso ex art. 116, comma 2, cpa, deducendo che la stazione appaltante non le avrebbe messo a disposizione la documentazione del concorrente meglio collocato in graduatoria, siccome previsto dalla legge.

Si sono costituiti il Comune di (...) e la società (...), entrambe concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza camerale del 24 settembre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; il difensore di parte ricorrente ha, inoltre, dichiarato di avere ricevuto la documentazione di cui era stata chiesta l'esibizione con il ricorso ex art. 116, comma 2, cpa.

2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si passa ad esporre.

La ricorrente si duole del fatto che l'offerta economica presentata dalla società (...) violerebbe la *lex specialis* di gara, nella parte in cui ometterebbe l'indicazione del ribasso percentuale proposto, specificamente richiesta dall'art. 18 del bando.

La censura non può essere condivisa.

È pacifico tra le parti, e documentalmente dimostrato, che l'offerta economica della controinteressata contiene l'indicazione del prezzo offerto: come condivisibilmente osservato dalla difesa della stazione appaltante, ciò consente di risalire alla percentuale di ribasso proposta sulla scorta di una mera operazione matematica, sicché non è possibile apprezzare alcuna carenza di carattere sostanziale, tale da inficiare la regolarità dell'offerta.

Del resto la giurisprudenza più aggiornata, tenuto anche conto dei principi ispiratori del vigente codice dei contratti pubblici, esclude il rilievo invalidante di

carenze o errori contenuti nell'offerta allorché essi siano agevolmente riconoscibili e autonomamente emendabili, senza necessità di far ricorso ad elementi esterni all'offerta stessa.

In tal senso si è espresso, di recente, il Tar Lazio, nella pronuncia richiamata dalla stazione appaltante (cfr. TAR Lazio-Roma, n.2841 del 7.2.2025); ma, anche in precedenza, la giurisprudenza ha evidenziato come sia onere della stazione appaltante quello di ricercare l'effettiva volontà del concorrente in presenza di un errore materiale nella formulazione dell'offerta.

In tal senso: *“È onere della stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, di ricercare l'effettiva volontà del concorrente, come nel caso in cui, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso; ciò tanto più quando la correzione dell'errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non sia in grado di comportare alcuna modifica dell'offerta globalmente intesa. Deriva da quanto rilevato che non è ragionevolmente ravvisabile alcuna incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta economica, assoggettabile ad una mera operazione di rettifica del dato numerico non corretto”* (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05/04/2024, n.421).

E ancora: *“Sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l'offerta; l'errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi , dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta”* (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 05/06/2024 , n. 5045).

Nel caso in esame, la puntuale indicazione del prezzo offerto esclude l'esistenza di un dubbio effettivo circa la volontà negoziale espressa dall'aggiudicataria, che è invece ricostruibile con certezza anche senza indicazione della percentuale di ribasso.

D'altro canto, la ricorrente non assume che sia stata travisata l'offerta dell'aggiudicataria, o che essa sia stata valutata in maniera non corretta, da un punto di vista sostanziale, da parte della stazione appaltante.

3. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Sulla scorta di quanto dichiarato in udienza dalla parte ricorrente, deve altresì dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda, proposta incidentalmente, volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente all'ostensione degli atti di gara richiesti.

Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso ex art. 116, comma 2, cpa.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 in favore della parte resistente ed euro 2.000,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dario Valletta

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO